



A tutte le aziende nel settore forestale

Lamone, marzo 2019
PC-db

Art. 20 CCL - Indennità per impedimento al lavoro per malattia
Applicazione tasso di premio per l'assicurazione indennità giornaliera di malattia

Egregi Signori,

in base ai controlli aziendali eseguiti, abbiamo riscontrato che molte aziende effettuano la ripartizione del tasso relativo alla trattenuta per l'assicurazione indennità giornaliera di malattia, in modo non corretto.

Vi ricordiamo che in base all'**Art. 20.3 del CCL**

"il datore di lavoro assume il premio per questa assicurazione fino al 2.5% del salario AVS; la parte di premio eccedente è a carico del lavoratore. Se il premio complessivo supera il 5%, la differenza è ripartita al 50%".

L'articolo sopra indicato non specifica alcun periodo di carenza, che viene lasciato a libera scelta dell'azienda, la quale provvederà all'applicazione del corretto tasso di trattenuta, **in base alla polizza effettivamente in vigore** e rispettando la ripartizione del premio come sopra enunciato.

Non è quindi consentita l'applicazione di ipotetici tassi di premio sulla base di proposte assicurative con termini di attesa più brevi di quello effettivamente stabilito dal contratto in vigore in azienda, così come non è possibile una ripartizione del premio al 50%, se il premio complessivo è inferiore al 5%.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni e, ringraziando per la collaborazione, salutiamo cordialmente.


Petra Capelli, Segretario